

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg.

OGGETTO: RIADOZIONE STATUTO COMUNALE LEGGE 03/08/1999,
N° 265 - ESAME E DISCUSSIONE. -

Data 15/07/2000

L'anno **DUEMILA** - - - - - il giorno **Quindici** del mese di **Luglio**
alle ore **20,45** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.Alla **prima** convocazione in sessione **= = =** ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Prof. Vincenzo LUCIANO	X				
Prof. Alessandro SORGENTE	X				
Sig.na Angela MAUCIONE	X				
Rag. Giovanni MARINO	X				
Rag. Dionigi VOLPE	X				
Sig.ra Maria CAPOZZOLI	X				
Ing. Lucido FAUCEGLIA	X				
Geom. Antonio MARINO		X			
Sig. Giovanni SCHIAVO	X				
Geom. Franco MARTINO	X				
Sig. Luigi MASTRANTUONO	X				
Sig. Lucido MUCCIOLO	X				
Sig. Vincenzo D'URSO	X				

Assegnati n. 13	In Carica n. 13	Presenti n. 12	Assenti n. 1
-----------------	-----------------	----------------	--------------

Fra gli assenti sono - - - - - i signori consiglieri :
Geom. Antonio MARINO -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Prof. Vincenzo LUCIANO** nella sua qualità di **Sindaco-Presidente**
- Assiste il Segretario comunale Signor **Dott. Claudio CONSOLMAGNO** - La seduta è **Pubblica**
- Nominati scrutatori i Signori: **= = = = =**

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 3 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere

FAVOREVOLE. -

Il presente verbale, letto e approvato.

Dopo l'appello nominale ed all'inizio della introduzione dell'argomento da parte del Sindaco - Presidente entra e prende parte alla seduta il consigliere geom. Antonio MARINO -

Consiglieri Assegnati N° 13 - Presenti N° 13 -

Il Sindaco invita il Rag. Giovanni MARINO, Presidente della Commissione di Studio per la modifica dello Statuto Comunale, nominata con atto consiliare N° 38 - dell'11/10/1999, nelle persone dei sigg.ri Marino Giovanni - Fauceglia Lucido - Sorgente Alessandro della maggioranza e D'Urso Vincenzo, Mastrantuono Luigi della minoranza, con la possibilità di avvalersi della consulenza tecnico - giuridica del segretario capo dr. Claudio Consolmagno, a relazionare al Consiglio nella predetta qualità, in ordine ai lavori svolti per la riadozione dello Statuto Comunale;

Il Presidente della Commissione Statuto dà lettura della relazione che è del tenore seguente: "Prima di inoltrarmi ad illustrare le risultanze a cui è giunta la commissione appositamente nominata da questo consiglio per la redazione del nuovo statuto comunale, corre l'obbligo di rivolgere un vivo ringraziamento a tutti i membri della commissione stessa per l'ottimo lavoro svolto e soprattutto all'impegno profuso dal Segretario Comunale. Lo statuto si compone di due elementi essenziali: A) una premessa storica del comune di Aquara: B) lo statuto vero e proprio, quest'ultimo si compone di un Titolo I - principi generali - Titolo II - Organi e loro attribuzione - Titolo - III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini - Titolo IV - Attività amministrativa - Titolo V - Uffici e personale - Titolo VI - disposizioni diverse. Gli articoli complessivi dello Statuto sono N° 88. Le novità di rilievo che potrebbero essere oggetto di discussione sono le seguenti: A) Istituzione del presidente del consiglio, tale figura anche se non obbligatoria, la commissione ha ritenuto opportuno istituirla per evidenziare la funzione di autonomia d'indirizzo e di controllo del consiglio rispetto agli Organi Esecutivi; B) Composizione della giunta: la riduzione da quattro a due assessori si ritiene più efficiente e funzionale pur non tenendo presente gli aspetti economici; C) Firma delle deliberazioni del consiglio e della giunta, che sono firmate dal Presidente, dal Sindaco e dal Segretario, quelle della giunta dal Sindaco e dal Segretario. Poiché alla commissione non sono giunti rilievi da parte dei consiglieri ai quali è stata preventivamente inviata copia dello statuto, si ritiene che gli stessi siano concordi sulla stesura licenziata dalla commissione. Pertanto invito questo consiglio comunale a votare in blocco il testo del nuovo statuto. La commissione ha proposto a voti unanimi che la composizione della giunta era di solo due assessori; tuttavia dopo ampia e diffusa discussione in seno alla maggioranza, fermo restando che i membri della commissione appartenenti alla maggioranza stessa ritengono più idonea la soluzione su menzionata, si è ritenuto di lasciare al Sindaco la facoltà di nominare gli assessori da un minimo di due ad un massimo di quattro, così come recita la norma della legge, demandando al Consiglio Comunale l'adozione della decisione definitiva in ordine a tale nuovo articolato";

Al termine della relazione si sviluppa un'ampia discussione:

- Mastrantuono (minoranza): la possibilità di portare la composizione della giunta da 2 a 4 assessori non è quella della commissione di studio che unanimemente ha stabilito nel numero di due, ma della maggioranza che in questa sede, dissentendo dalla statuto già licenziato in sede di commissione consiliare, vuole modificare la composizione numerica gli assessori;

- Fauceglia (maggioranza): la proposta di organigramma dell'esecutivo in due assessori certamente non è da sottovalutare, tant'è che è stata sponsorizzata dallo stesso, in quanto consente snellezza all'attività amministrativa. Lasciare al Sindaco la possibilità di dotarsi di un numero variabile da 2 a 4 assessori, così come emerso in sede di dibattito nel gruppo

di maggioranza, non sembra un'idea da non percorrere, considerato che non sente la necessità di vincolarsi nella composizione ristretta a soli 2 assessori. Quindi, riconsidera il principio della variabilità ovvero poter indicare nello statuto un numero minimo e massimo di assessori con facoltà del Sindaco a determinare in concreto il numero;

- **D'Urso** (capogruppo minoranza): invita il segretario comunale a leggere l'ultimo verbale della Commissione Statuto, nel quale viene varato lo Statuto e la trasmissione dello stesso a tutti i consiglieri al fine di presentare eventuali osservazioni alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione. Osserva che nessun consigliere ha presentato alcuna osservazione e/o emendamento agli articoli dello Statuto. Il voler variare il numero degli assessori oltre i 2 deliberati in sede di commissione, tende a svuotare tutto il lavoro svolto dalla stessa. Ribadisce e puntualizza che la composizione della Giunta in numero due unità è altresì avallata in quanto: 1)- la prevalenza degli atti giuntali di questo esecutivo sono adottati da un numero di assessori sempre inferiori a quattro; 2)- che la maggioranza consiliare composta da N° 9 consiglieri (mentre quattro sono di minoranza), quattro di essa oltre il Sindaco costituiscono la Giunta, senza che il Consiglio possa esercitare una valida azione di controllo e visibilità; 3)- La composizione della Giunta nel numero di quattro assessori costituisce un aggravio di spesa per la corresponsione di indennità e gettoni di presenza, derivanti dalla legge 265/99 e, quindi, un onere per le casse dell'Ente;

- **Luciano** (Sindaco): Dopo aver ringraziato i componenti della Commissione Statuto per l'opera svolta, dichiara che l'intero gruppo di maggioranza ritiene che lo statuto è da approvare nella sua interezza. E' pur vero che la Commissione Statuto, composta in maniera quasi paritetica da consiglieri di maggioranza e di minoranza, al termine dei lavori dovrebbe incontrare l'approvazione unanime di quanto svolto. Il Consiglio, nel caso di specie, si dichiara d'accordo per il 99,99 % degli articoli così come formulati: l'unica riflessione che si vuole fare, considerata la sovranità del Consiglio, è quella sulla composizione numerica della giunta comunale. E' l'unico punto discordante ove il Civico Consesso vuole e può esprimere, al di là delle scelte operate, ripetersi, in Commissione, un orientamento diverso, senza voler drammatizzare o stravolgere l'operato stesso. E' la legge stessa, la 265/99, che ha dato una interpretazione estensiva e non restrittiva, tant'è che ha dato l'opportunità di graduare i componenti della giunta nella massima democrazia, da un minimo di due a un massimo di quattro assessori. Perché non avvalersi di tale disposizione e, quindi, introdurre nello Statuto una norma meno restrittiva e di chiara prerogativa del Sindaco? Per quanto concerne l'aspetto economico (gettoni, indennità, ecc.), è chiaro che se il comune ha disponibilità finanziarie possono essere nominati anche quattro assessori, altrimenti per risparmi di spesa occorre orientarsi nel minimo vale a dire due assessori;

- **Marino Giovanni** (maggioranza): condivide il discorso del Sindaco pur riferendo che in sede di elaborazione dello Statuto ha avallato la tesi dei due assessori, ma che riconosce che in questa sede consiliare il Consesso può cambiare la direttiva della Commissione, nell'ambito della propria autonomia e autoregolamentazione;

- **Martino** (minoranza): afferma che il voler cambiare il numero degli assessori è un atto scorretto in considerazione che i componenti della Commissione, ivi compresi quelli della maggioranza, hanno sottoscritto la bozza di Statuto contenente la norma con due assessori;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'atto consiliare N° 44 - del 07/09/1991, favorevolmente recepito dal CO. RE. CO. di Salerno nella seduta del 25/11/1991, verbale N° 209 - dec. N° 26, con il provvedimento: "Nulla da osservare per quanto di competenza in ordine alla delibera C. C. N° 44 - del 07/09/1991, così come integrata con nota sindacale prot. N° 3481 - del

29/10/1991 con allegati", con il quale, ai sensi dell'art.4 – della legge 08/06/1990, N° 142, veniva approvato lo Statuto Comunale di questo Ente;

RITENUTO che il vigente Statuto adottato nel 1991 a tutt'oggi non è stato adeguato con l'entrata in vigore di nuove norme legislative ed in particolare:

- 1)- Decreto Legislativo N° 29 – del 03/02/1993;
- 2)- Legge N° 81 – del 25/03/1993;;
- 3)- Legge N° 415 – del 18/10/1993;
- 4)- Decreto Legislativo N° 77 – del 25/02/1995;
- 5)- Legge N° 59 – del 15/03/1995;
- 6)- Legge N° 127 – del 15/05/1997;
- 7)- Legge N° 120 – del 30/04/1999;
- 8)- Legge N° 265 – del 03/08/1999;

RICHIAMATO l'art.1 – della legge 3 agosto 1999, N° 265, in cui il comma 2 dell'art.4 – della legge 142/90, è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni delle presidenze delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, lo Statuto stabilisce, altresì, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi omissis i consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data in vigore delle leggi suddette";

DATO ATTO che al fine di approntare un nuovo testo alla luce delle numerose novità legislative sopra elencate sinteticamente, questa Amministrazione Comunale con proprio atto consiliare N° 38 – dell'11/10/1999, ha costituito la Commissione Consultiva di Studio per l'adeguamento dello Statuto Comunale ai sensi dell'art.1 – comma 2 – della legge 03/08/1999, N° 265, soprarichiamata;

CONSTATATO che tenuto conto delle numerose variazioni introdotte e proposte dalla suddetta Commissione, questa ha ritenuto indispensabile, anche per economia di consultazione, elaborare un nuovo testo;

UDITA la proposta del Presidente con la quale viene chiesta l'approvazione dello statuto comunale per la sua interezza, così come predisposto dalla Commissione, con la sola eccezione dell'art.24, concernente la composizione della giunta comunale, che dopo ampia discussione può essere riformulato come segue: "La giunta è composta dal Sindaco e da un numero che varia da un minimo di due assessori ad un massimo di quattro assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco. In tal caso sarà il Sindaco a determinare, in concreto, il numero dei componenti della giunta, sulla base di autonome e specifiche valutazioni politico – amministrative";

RICHIAMATO l'art.4 – comma 3 – della legge 142/90, il quale stabilisce che: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

Consiglieri Assegnati N° 13 – Consiglieri in carica N° 13 –

Presenti N° 13 – Votanti N° 13 –

Quorum strutturale N° 9 – Quorum funzionale N° 9 –

Voti favorevoli N° 9 – Voti contrari N° 4 (D'Urso – Martino – Mastrantuono – Mucciolo). Il capogruppo D'Urso motiva il voto contrario della minoranza in quanto è stato integralmente modificato il comma dell'articolo 24, concernente la composizione della

S T A T U T O

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il comune di Aquara:

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso, civile, sociale ed economico della comunità di Aquara ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, ed anziana.
 - g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nei settori: agricoli - artigianali, commerciali - industriali e turistici, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3

Territorio e sede Comunale

- 1) Il territorio del Comune si estende per 32, 48 kmq e confina con i seguenti comuni: **Bellosguardo, Castelvita, Castel San Lorenzo, Felitto, Ottati, Roccadaspide.**
- 2) Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Garibaldi nr.5.
- 3) Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
- 4) All'interno del territorio del Comune di Aquara non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma, Gonfalone e Sigillo

- 1) Il comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di comune di Aquara e con lo stemma composto da un'amazzone che nelle mani tiene due idre, con una delle quali rovescia l'acqua, e con l'altra porta l'iscrizione universitas aquarii.
- 2) Lo stemma il gonfalone e il sigillo sono di proprietà esclusiva del comune.
- 3) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
- 4) Il sigillo è il timbro metallico che reca l'emblema del comune e ne identifica gli atti e i documenti.
- 5) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
- 6) La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Consiglio Comunale dei Ragazzi

- 1) Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
- 2) Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- 3) Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e Cooperazione

- 1) Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
- 2) Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Salerno, con la Regione Campania con la Comunità Montana Alburni Postiglione e il parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Luciano

TITOLO II Ordinamento Strutturale

CAPO I Organi e loro attribuzioni

Art. 7 Organi

- 1) Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
- 2) Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- 3) Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
- 4) La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8 Deliberazioni degli Organi Collegiali

- 1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
- 3) Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
- 4) I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente del sindaco e dal segretario.

Art. 9 Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli

limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

art. 10 Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 2 giorni dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

IL SEGRETARIO CAPO
F. L. o (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO
F. L. o Prof. Vincenzo Luciano

INDICE E SOMMARIO

PAGINA 1

TITOLO II

Principi generali

- ART.1 -Autonomia Statuaria
- ART.2 -Finalita'
- ART.3 -Territorio e sede comunale
- Art.4 -Stemma gonfalone e sigillo
- ART.5 -Consiglio comunale dei ragazzi
- ART.6 -Programmazione e cooperazione

PAGINA 2

TITOLO II

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

- * ART.7 -Organi
- ART.8 -Deliberazioni degli organi collegiali
- * ART.9 -Consiglio comunale
- ART.10 -Sessioni e convocazioni

PAGINA 3

- ART.11 -Linee programmatiche di mandato
- ART.12 -Commissioni
- ART.13 -Consiglieri
- ART.14 -Diritti e doveri dei consiglieri
- ART.15 -Gruppo consiliari

PAGINA 4

- ART.16 -Sindaco
- ART.17 -Attribuzioni di amministrazione
- ART.18 -Attribuzioni di vigilanza
- ART.19 -Attribuzione ed organizzazione
- ART.20 -Vice sindaco
- ART.21 -Mozioni di sfiducia

PAGINA 5

- ART.22 -Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

- ART.23 -Giunta comunale
- ART.24 -Composizione
- ART.25 -Nomina
- ART.26 -Funzionamento della giunta
- ART.27 -Competenze

PAGINA 6

TITOLO II

ISTITUTI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

F. to IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Claudio Consolmagno)

ART.28 -Partecipazione popolare

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

- ART.29 -Associazionismo
- ART.30 -Diritti delle associazioni
- ART.31 -Contributi alle associazioni
- ART.32 -Volontariato

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- ART.33 -Consultazioni
- ART.34 -Petizioni

PAGINA 7

- ART.35 -Proposte
- ART.36 -Referendum
- ART.37 -Accesso agli atti
- ART.38 -Diritto d'informazione
- ART.39 -Istanze

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

- ART.40 -Nomina

PAGINA 8

- ART.41 -Decadenza
- ART.42 -Funzioni
- ART.43 -Facoltà e prerogative
- ART.44 -Relazione annuale
- ART.45 -Indennità di funzione

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART.46 -Diritto di intervento nei procedimenti
- ART.47 -Procedimenti ad istanza di parte

PAGINA 9

- ART.48 -Procedimento ad impulso di ufficio
- ART.49 -Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO III

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- ART.50 -Obiettivi dell'attività amministrativa
- ART.51 -Servizi pubblici comunali
- ART.52 -Forme di gestione dei servizi pubblici
- ART.53 -Aziende speciali
- ART.54 -Struttura delle aziende speciali

PAGINA 10

- ART.55 -Istituzioni
- ART.56 -Società per azioni o a

F. to IL SINDACO
Prof. Vincenzo Luciano

- responsabilità limitata
ART.57 -Convenzioni
ART.58 -consorzi
ART.59 -Accordi di programma

TITOLO IV

UFFICIO E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

- ART.60 -Principi strutturali ed organizzativi

PAGINA 11

- ART.61 -Organizzazione degli uffici e del personale
ART.62 -Regolamento degli uffici e dei servizi
ART.63 -Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

- ART.64 -Direttore generale
ART.65 -Compiti del direttore generale
ART.66 -Funzioni del direttore generale

PAGINA 12

- ART.67 -Responsabili degli uffici e dei servizi
ART.68 -Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
ART.69 -Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
ART.70 -Collaborazioni esterne
ART.71 -Ufficio di indirizzo e di controllo

PAGINA 13

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ART.72 -Segretario comunale
ART.73 -Funzioni del segretario comunale

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

- ART.74 -Responsabilità verso il comune
ART.75 -Responsabilità verso terzi
ART.76 -Responsabilità dei contabili

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

- ART.77 -Ordinamento
ART.78 -Attività finanziaria del comune

PAGINA 14

- ART.79 -Amministrazione dei beni comunali

- ART.80 -Bilancio comunale
ART.81 -Rendiconto della gestione
ART.82 -Attività contrattuale
ART.83 -Revisore dei conti
ART.84 -Tesoreria

PAGINA 15

- ART.85 -Controllo economico della gestione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

- ART.86 -Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
ART.87 -Delega di funzioni alla comunità montana
ART.88 -Pareri obbligatori

- Disposizioni finali -



F. 10 IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Claudio Consolmagno)

F. 10

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Luciano

Aquara

Provincia di Salerno

Abitanti 1956

Superficie kmq 32,48

Altitudine m. 500

Denominazione abitanti: Aquaresi

Festa patronale: San Lucido

Un antico feudo ricco di sorgenti

Aquara sorge su un colle a sud-ovest dei monti Alburni e, come indica lo stesso toponimo, si trova in un territorio ricco di acque sorgive.

Questa sua peculiarità è riproposta nello stemma cittadino dove è raffigurata un'amazzone che tiene nelle mani due idre con una delle quali rovescia l'acqua.

Sebbene le sue origini siano più antiche, la prima documentazione certa che riguarda l'abitato risale all'XI secolo, quando era un feudo di Guglielmo di Postiglione.

Successivamente Aquara passò fra i possedimenti ereditati dal primogenito Tancredi e da questi trasmessi alla figlia Alessandrina che sposò Pandolfo Fasanella. Ma Pandolfo morì senza figli, per cui la baronia tornò alla Corona e il re assegnò Aquara alla famiglia Mastroguidice di Sorrento, fu poi in possesso di Nicolò Scipione e Giovanni Cioffi. Nel 1305 la baronia passò nelle mani del figlio naturale di Carlo II, Raimondo Berengario, il quale rinunciò ad Aquara e Corleto che passarono a Raimondo Clignetti.

Il 22 marzo 1417 la regina Giovanna II confermò il possedimento a Tommaso Sanseverino, conte di Marsico. Il 22 febbraio 1433 il re Alfonso investì della contea di Capaccio Amerigo Sanseverino, che divenne signore di Aquara. A questi succedette il terzogenito Guglielmo, il quale però partecipò alla congiura contro re Ferrante. Fra le terre confiscate ai cospiratori ci fu anche Aquara che nel 1487 passò al Demanio regio. Il 15 agosto 1496 Guglielmo veniva reintegrato da Ferdinando D'Aragona, ma, avendo poi parteggiato per i francesi, fu dichiarato ribelle e definitivamente privato dei suoi feudi.

Fra i protagonisti di Aquara ci fu anche un celebre personaggio: su proposta del gran capitano Gonzalvo de Cordoba il 17 dicembre 1504 fu nominato signore di Aquara il capo della disfida di Barletta, Ettore Fieramosca di Capua, conte di Alessano e di Ottaviano.

A lui succedette il fratello Guidone, conte di Mignano, da questi, intorno al 1520 Aquara passò al salernitano Pietro Comite e, nel 1536 al figlio di quest'ultimo, Matteo Pietrantonio, figlio di Matteo, vendette Aquara a Simone Piatto di Salerno, portolano di Principato e Basilicata.

A Simone succedette nel 1580 Giannandrea, che vendette nel 1591 Aquara a Fabrizio Spinelli, primogenito del principe di Oliveto e marchese di Vico, i componenti della famiglia Spinelli, che dal primo aprile 1598 erano stati insigniti del titolo di duchi, furono proprietari di Aquara fino all'abolizione della feudalità.

Dal casale di San Pietro All'odierno abitato

A metà strada tra il centro di Aquara e il fiume calore, sorgeva un casale che aveva preso il nome dalla Badia di San Pietro, fondata prima del mille dal re longobardo Desiderio.

Il villaggio, distrutto dal terremoto del 1456, fu probabilmente abbandonato durante la peste del 1656. La chiesa, che fu restaurata nel 1512, era priva di altari laterali e aveva forma di rettangolo molto allungata, che fu ridotto quasi di un terzo nel seicento, quando fu necessario demolire la facciata pericolante.

Il casale di San Pietro e la badia, vigilati da una torre e da una cortina di mura, aveva due porte: Porta del Tuoro e Porta delle Rose. Oggi pochi resti ricordano l'esistenza del monastero e delle mura di cinta.

Il Castello di Aquara, probabilmente del XII secolo, era cinto da mura e torri che furono abbattute nel 1246 dall'esercito di Federico II in occasione della congiura di Capaccio. Ricostruito nel 1251, fu adibito a Palazzo baronale da Matteo Comite e venduto nel 1894 dalla famiglia Spinelli, già feudataria di Aquara, alla famiglia Martino.

La Parrocchia di San Nicola è a tre navate divise da cinque colonne per ciascun lato, formate da blocchi monolitici. Vanno ricordati i due altari laterali, di cui uno è dedicato al Santissimo Corpo di Cristo e l'altro a San Lucido, santo nato ad Aquara verso il 960 e padrone del paese.

La maggior parte della popolazione è dedita all'agricoltura con produzione in particolare di vino e olio.

IL SEGRETARIO CAPO

F. Lo (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO

F. Lo Prof. Vincenzo Luciano

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

- Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
 3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tale linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifica, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche, che dovessero emergere in ambito locale.
 4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che

comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco o dal presidente del consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti dal almeno 2 membri.
3. E' istituita presso il comune di Aquara, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 11, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art.31, comma 7 ter, della legge 142/90, e s. m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 2 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale attrezzato messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

IL SEGRETARIO CAPO

F. to (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO

F. to Prof. Vincenzo Luciano

Art. 16
Sindaco

- Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
 3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
 4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
 5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
 6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e s. m. e. i;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente od avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19
Attribuzione ed organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20
Vice Sindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23

Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero che varia da un minimo di 2 assessori ad un massimo di 4 assessori, di cui uno investito della carica di vice sindaco. In tal caso sarà il Sindaco a determinare in concreto il numero dei componenti della giunta sulla base di autonome e specifiche valutazioni politico - amministrative.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di

parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le sedute sono valide se è presente un numero di assessori costituente la maggioranza assoluta rispetto all'entità numerica della composizione della giunta di cui al precedente articolo 24 e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - j) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per

IL SEGRETARIO CAPO

F. *ho* (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO

F. *ho* Prof. Vincenzo Luciano

- misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale e/o il segretario comunale;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.
- q) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale c/o il segretario comunale.

T I T O L O I I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere procedute all'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.

Art. 31

Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 33

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 15 giorni.

Art. 35 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 50 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 10 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendario entro 45 gg. dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38 Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissioni in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle piazze: Vittorio Veneto; S. Lucido (ex piazza Roma); Indipendenza;
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze in genere, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario per darne opportuna divulgazione.

Art. 39 Istanze

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 40 Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
2. ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di

IL SINDACO

F. L. o **IL SEGRETARIO CAPO**
(Dott. Claudio Consolmagno)

F. L. o **Prof. Vincenzo Luciano**

indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea in Scienze Politiche, giurisprudenza, economia e commercio od equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

Art. 41 Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 42 Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto, od il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'Art. 17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'Art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

Art. 43 Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44 Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Art. 45 Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47 Procedimenti ad istanza di parte

IL SEGRETARIO CAPO
F. Lo (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO
F. Lo Prof. Vincenzo Luciano

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta (30) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta (60) giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

Art. 49

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

T I T O L O I I I

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 51

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità sociale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo di pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54

Struttura delle aziende speciali

IL SEGRETARIO CAPO
F. to (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO
F. to Prof. Vincenzo Luciano

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55 **Istituzioni**

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione, delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 56 **Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57 **Convenzioni**

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58 **Consorzi**

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.
4. Il sindaco od un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59 **Accordi di programma**

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n.142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta (30) giorni a pena di decadenza.

T I T O L O I V

UFFICI E PERSONALE

IL SEGRETARIO CAPO

F.to (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO

F.to Prof. Vincenzo Luciano

CAPO I UFFICI

Art. 60

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore; il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 64

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 65

Compiti del Direttore Generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 66

Funzione del Direttore Generale

IL SEGRETARIO CAPO

F. L. o (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO

F. L. o Prof. Vincenzo Luciano

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 68

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizioni dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
 - j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - m) rispondono, nei confronti del direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 69

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento la titolarità di uffici e di servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 504/92.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 72

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
5. Al segretario comunale possono essere conferiti, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97.
6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51 bis della legge 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione determinata da Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
7. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lett. c) della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al segretario comunale le funzioni (tutte o parte di esse) di cui all'art. 51, comma 3 della citata legge n. 142/1990.

Art. 73

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale assiste alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al presidente e al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del

sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non ne sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.
6. Le funzioni di vice segretario vengono svolte nei casi di assenza o di impedimento del segretario comunale tra il personale apicale dell'ente Cat - D, mediante rotazione semestrale su designazione del Sindaco.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 74

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 75

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 76

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della

IL SEGRETARIO CAPO

F. L. O. (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO

F. L. O. Prof. Vincenzo Luciano

gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 77 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 78 Attività finanziarie del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e a ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 79 Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 80 Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 81 Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 82 Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazioni del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziale nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 83 Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge con voto limitato il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente; dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

IL SEGRETARIO CAPO

F. A. (Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO

F. A. Prof. Vincenzo Luciano

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 84
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 3 giorni.
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
 - d) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 85
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

T I T O L O V I

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 86
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 87
Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 88
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 - 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'articolo 17, comma 24, della legge 127 / 97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Approvato con delibera consiliare nr. 22 - Del 15/07/2000

**pubblicato all'albo pretorio, in data
per trenta giorni consecutivi .**

**Il Segretario Comunale Capo
Dott. Claudio CONSOLMAGNO**

**IL SINDACO
Prof. Vincenzo LUCIANO**

IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Claudio Consolmagno)

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Luciano

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/07/2000
con atto n. 72;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
dal 19/07/2000 al 03/08/2000;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.)
nella seduta del 08/08/2000 n. 63;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, unitamente alla decisione del Co.Re.Co.
prima richiamata, dal 21/08/2000 al 24/10/2000, per 30 giorni
consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri
luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- 5) È entrato in vigore il 22/10/2000.

Data

23/10/2000



Il Segretario Comunale

Claudio Consolmagno



giunta, anche se per tutti gli altri articoli dello Statuto vorrebbe esprimere parere favorevole, in quanto condivisibili.

VISTO il parere favorevole espresso dai competenti uffici ai sensi ex Art.53 – Legge N° 142/90, così come modificato dall'Art.17 – comma 85 – Legge 15/05/1997, N° 127 - e - dell'Art. 13 – comma 3° - Legge 03/08/1999 N° 265, in calce al presente atto;

A maggioranza assoluta di voti così come innanzi narrato –

DELIBERA

di approvare, come in effetti approva, il nuovo testo dello

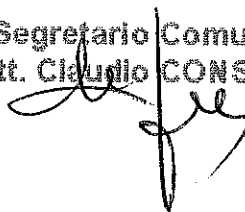
"STATUTO COMUNALE"

che è costituito da N° 88 articoli ed un'appendice storica e che allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sostituisce, a tutti gli effetti, quelli attualmente in vigore.

Parere regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Claudio CONSOLMAGNO)



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Vincenzo LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Claudio CONSOLMAGNO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to = = = = =

Prot. N. 3037

Li 19 LUG. 2000

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

X Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):

- ☐ in relazione al combinato disposto degli artt. 32 e 45, comma 1;
- ☐ per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- ☐ Non è soggetta al controllo preventivo:
- ☐ perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
- ☐ perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li 19 LUG. 2000



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio CONSOLMAGNO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal 19 LUG. 2000 al -3 AGO 2000 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno _____ - ai sensi Art.47-comma 2°-Legge N° 142/90.
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- ☐ dell'atto (Art. 46, comma 1);
- ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4):
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to _____

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 19 LUG. 2000



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio CONSOLMAGNO

REGIONE CAMPANIA
SEZIONE PROVINCIALE CO. RE. CO.
SALERNO

Prot. 3650 del 08/08/2000
Verbale 63 di 66
che in ordine alla delibera c.c. n. 22
che la Sezione ha adottato la seguente deliberazione: DA OSSERVARE
Salerno 29/08/2000 (f.to Dr. M. Buldo)

P. G. C. Aquara



IL SEGRETARIO COMUNALE
Claudio Consolmagno

in ordine alla delibera c.c. n. 22
del 15/07/2000, così come interpretata
e/o modificata con note sindacali
n. 3284 del 03/08/2000 -

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 17 OTT. 2013;

Dalla Residenza Comunale, 17 OTT. 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio -

Dalla Residenza Comunale, 17 OTT. 2013

ESECUTIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 17 OTT. 2013, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale, 11 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4247
del 17 OTT. 2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 31 del Reg.

Data: 02/10/2013

OGGETTO: Abrogazione secondo e terzo capoverso del comma 1 - art. 9 e parte del comma 4 - dell'art. 10, del vigente Statuto Comunale. Provvedimenti. -

L'anno Duemilatrecenti (2013), il giorno Due (02), del mese di Ottobre, alle ore 17,15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	
Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 7
Franco Martino	X		In Carica n.: 7
Alessandro Marchese	X		Presenti n.: 6
Leonardo Amendola	X		Assenti n.: 1
Tullio Andresano	X		Assenti i Signori:
Rosaria Corvino	X		prof. Vincenzo Luciano
Vincenzo Luciano		X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'Avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. - Dalla Residenza Comunale, 02/10/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Sig. Ascanio Marino [Amministrativa]	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -

Prima dell'inizio della discussione del presente argomento, il Sindaco giustifica l'assenza del Consigliere Comunale prof. Vincenzo **Luciano**, leggendo una nota dallo stesso inviata al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali.

Il Sindaco dopo l'appello fatto dal Segretario Comunale, dichiara aperta la seduta precisando, preliminarmente, in riscontro alla nota del Consigliere Comunale, **Rosaria Corvino**, n° **3974** - del **27.09.2013**, che non è stato possibile integrare l'ordine del giorno con l'inserimento dell'argomento " approvazione verbali seduta precedente" in quanto alcuni verbali non sono stati ancora redatti e che ciò sarà fatto al prossimo consiglio comunale. Precisa, altresì, sempre in relazione alla nota del prefato Consigliere, che le proposte di deliberazioni munite dei pareri dei responsabili competenti, a firma del Sindaco proponente di cui ai punti 1-2-3, erano presenti nell'Ufficio di Segreteria sin dal giorno **25.09.2013** e, quindi, prima ancora della consultazione degli atti da parte del Consigliere **Corvino**;

Interviene il Consigliere Comunale, **Rosaria Corvino**, la quale chiede l'**inversione** dell'ordine del giorno anticipando la discussione e la trattazione dell'argomento n. 4 ad oggetto " Nomina del Presidente del Consiglio (argomento richiesto dal Consigliere di minoranza dott.ssa **Rosaria Corvino**)", al primo punto, in quanto senza la suddetta nomina gli atti eventualmente adottati sarebbero nulli. Ed invero lo Statuto agli artt. **9** e **10**, prevede che il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva al suo rinnovo, elegge tra i consiglieri il Presidente del Consiglio Comunale stesso. Ciò non è avvenuto e nonostante la rituale e formale richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con l'inserimento all'**ODG** del succitato argomento, il Sindaco ha convocato l'Assise per il giorno **24.07.2013**, omettendo di inserire tra gli argomenti in discussione la nomina del Presidente del Consiglio, venendo meno, quindi, ad un preciso obbligo di legge. Il Sindaco in replica fa presente che lo Statuto non è legge e che la nomina può avvenire anche in una seduta successiva trattandosi di un termine assolutamente non perentorio. Il Consigliere **Corvino** chiede che sia riportata in verbale la dichiarazione del Sindaco che lo Statuto non è legge. Il **Sindaco** chiarisce ulteriormente, che lo Statuto è un atto normativo e, quindi, non può definirsi legge. Si passa, quindi, alla votazione della proposta del consigliere **Corvino** di inversione dell'**ODG**, come sopra esplicitata e si ottiene il seguente risultato: **Presenti e votanti** n° **6** – Assenti **1** (**Vincenzo Luciano**) - **Voti favorevoli** resi per alzata di mano **1** (**Rosaria Corvino**) **Voti contrari** **5**. La proposta è **respinta** ed il Consiglio passa alla trattazione dell'argomento n° **1** ad oggetto: "**abrogazione 2 e 3 capoverso del c. 1 dell'art 9 e parte del c.4 dell'art.10 del vigente statuto comunale**";

Su relazione del Sindaco

che ai sensi dell'art. **39** del D. Lgs n° **267/2000**, la nomina del Presidente del Consiglio Comunale nei Comuni inferiori a 15.000 abitanti è **facoltativa**, salvo diversa previsione statutaria;

che l'art. **9** del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n° **22** - del **15.7.2000**, stabilisce che la presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio, mentre il successivo **art. 10** stabilisce che la convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio;

che la recente modifica legislativa sulla composizione del numero dei consiglieri comunali assegnati ai comuni inferiori a 3000 abitanti, pari a 6 unità oltre il Sindaco, ha reso ancor più superflua ed inutile la nomina di un Presidente del Consiglio in detti Comuni, ben potendo le relative funzioni essere espletate dal **Sindaco**, senza, ovviamente, sottovalutare che una siffatta nomina comporterebbe una ulteriore, sebbene contenuta, nuova spesa a carico del bilancio comunale pari al **10%** dell'indennità prevista per il Sindaco;

che si rende opportuno **abrogare** il 2° e 3° capoverso del 1° comma, dell'art. **9** del vigente **Statuto** comunale e precisamente « "**La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto** »

nonché il 4° comma dell'art. **10**, in parte, dello stesso Statuto comunale limitatamente all'inciso: « "**presidente del consiglio, su richiesta del** » »;

che le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei **due terzi** dei consiglieri assegnati. **Qualora** tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione;

che si rende necessario sottoporre al voto dell'Assemblea detta modifica statutaria, essendo emerso nel corso della seduta consiliare del **24.07.2013**, l'opportunità di espungere dallo Statuto comunale la nomina obbligatoria del Presidente del Consiglio, per le motivazioni sopra riportate;

che l'apposita Commissione Consiliare - Ambiente - EE. LL - Statuto e Regolamenti, nominata con deliberazione consiliare n° **26** - del **24.07.2013**, con verbale n° **1** in data **03.09.2013**, ha proposto per l'approvazione l'abrogazione delle norme di cui sopra al fine di **espungere dallo Statuto Comunale** vigente la nomina del Presidente del Consiglio Comunale;

che per tale affetto si propone al consiglio comunale di approvare le modifiche di cui sopra;

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione del Sindaco;

Udito l'intervento del consigliere comunale **Rosaria Corvino**, la quale prende atto dell'arroganza dei numeri e non della logica, riportandosi integralmente all'intervento fatto in esordio. **Pertanto**, chiarisce che la modifica testè proposta dal Sindaco, ancorché approvata dal consiglio, non può ritenersi immediatamente operativa in quanto per le modifiche statutarie **occorrono 30 giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto, perché diventino esecutive, per cui al momento **vige l'attuale Statuto** e le previsioni in esso contenute. **Per** tale ragione la nomina del Presidente del Consiglio Comunale è ineludibile e la mancata elezione inficia, inesorabilmente, gli atti di Consiglio adottati sotto una diversa Presidenza. **Discorso** a parte, invece, merita il parere favorevole espresso dall'apposita Commissione Consiliare, la cui Presidenza, guarda caso, è stata affidata al Consigliere di minoranza, **Vincenzo Luciano**. **Secondo** l'analisi compiuta dalla citata Commissione, l'abrogazione delle norme statutarie concernenti la nomina del Presidente del Consiglio, si rende necessaria per evitare una spesa aggiuntiva al bilancio comunale, pari al **10%** del compenso spettante al Sindaco, ed anche perché nel corso della seduta consiliare del **24.07.2013**, sarebbe stata votata la proposta di espungere dallo **Statuto** la nomina obbligatoria di tale figura. **A parte** il fatto che nel corso della seduta consiliare predetta nessuna proposta in tal senso è stata mai votata, non si capisce perché si da per scontato che dalla suddetta elezione possa derivare una nuova spesa mentre al compenso si può tranquillamente rinunciare, così come può rinunciarsi alle altre indennità di carica o di fine mandato, che in un momento di grave congiuntura economica, rappresenterebbe un bel segnale, oltre che un considerevole risparmio per le casse comunali.

Interviene il Sindaco il quale conferma la proposta di modifica dello Statuto vigente non senza, però, sottolineare che la nomina del consigliere **Luciano** a Presidente della Commissione Ambiente...., modifiche statuto e regolamenti, è del tutto coerente con gli indirizzi dell'attuale Amministrazione di riservare alle minoranze, nel rispetto dei ruoli, la Presidenza di tali organismi.

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. **49** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

Visto il risultato della votazione – **Consiglieri** assegnati n° **7** -;

Presenti n° 6, assenti n° 1 (Vincenzo Luciano) Votanti n° 6 - Astenuti nessuno;

Quorum strutturale n° 5 (due terzi dei Consiglieri assegnanti);

Voti favorevoli alla proposta di modifica n° 5, contrari n° 1 (Rosaria Corvino) resi per alzata di mano;

Delibera

- **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente deliberato, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

1)- **abrogare** per quanto espresso in narrativa, il 2° e 3° capoverso del comma 1, dell'art. 9 del vigente Statuto Comunale e, precisamente "la Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un Consigliere Comunale, eletto tra i Consiglieri eletti nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto";

2)- **abrogare** per quanto espresso in premessa, parte del comma 4, dell'art. 10, del vigente Statuto Comunale, precisamente e limitatamente alle parole "presidente del Consiglio, su richiesta del";

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4° - del 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), che testualmente recita: "Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano e proclamato dal sig. Presidente;

Presenti n° 6 – Votanti n° 6 - Voti favorevoli n° 5 - Contrari n° 1 (Rosaria Corvino);

Delibera

- **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile. –

